



REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

INDICE

ART. 1) DEFINIZIONI

ART. 2) OGGETTO E RIFERIMENTI NORMATIVI

ART. 3) FINALITA'

ART. 4) INDIVIDUAZIONE DEGLI IMPIANTI

ART. 5) DEFINIZIONE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE

ART. 6) ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE RIFERITE AL SISTEMA
SPORTIVO LOCALE

ART. 7) USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

ART. 8) FORME DI GESTIONE

ART. 9) AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI RILEVANZA COMUNALE

ART. 10) RISERVA PER L'USO DELLO STADIO COMUNALE S. LOTTI

ART. 11) AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI SCOLASTICI

ART. 12) CRITERI GENERALI DI AFFIDAMENTO

ART. 13) NORME GENERALI SULLA VIGILANZA

ART. 14) USO DEGLI IMPIANTI

ART. 15) FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI

ART. 16) ORARI E TARIFFE

ART. 17) RESPONSABILITA'

ART. 18) REVOCA ASSEGNAZIONE IMPIANTI

ART. 19) REVOCA ACCESSO AGLI IMPIANTI

ART. 20) UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DA PARTE DI TERZI PER ATTIVITA'
SPORTIVE ED EXTRA SPORTIVE

ART. 21) CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT

ART. 22) AGIBILITA' IMPIANTI

ART. 23) CONTROLLI

ART. 24) ATTREZZATURE E BENI MOBILI

ART. 25) PUBBLICITA' COMMERCIALE

ART. 26) DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ED IL SOGGETTO CHE
GESTORE DELL'IMPIANTO SPORTIVO

ART. 27) DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE

ART. 28) RINVIO ALLA NORMATIVA VIGENTE

ART. 29) PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

ART. 30) ENTRATA IN VIGORE



ARTICOLO 1 (DEFINIZIONI)

Il presente Regolamento disciplina l'uso e la gestione degli impianti sportivi della Pubblica Amministrazione, atta a sviluppare ed incrementare la pratica sportiva e ricreativa, nell'ottica di una corretta e coordinata diffusione dell'educazione fisica e sportiva.

Gli impianti sportivi comunali sono costituiti da uno o più spazi d'attività omogenee o complementari che, insieme alle strutture pertinenti, sono finalizzati all'attività sportiva.

Si intende:

A) per "IMPIANTO SPORTIVO" il luogo opportunamente attrezzato, destinato alla pratica di una o più attività sportive;

B) per "ATTIVITA' SPORTIVA": attività agonistica e non agonistica praticata in forme organizzate dalle federazioni sportive nazionali, dalle discipline sportive associate, dagli enti di promozione sportiva e da tutti i soggetti riconosciuti e affiliati al CONI e al CIP, ovvero l'attività amatoriale, ricreativa o rieducativa svolta anche liberamente e in forma autonoma;

C) per "FORME DI UTILIZZO E GESTIONE" le modalità con le quali l'Amministrazione Comunale concede l'utilizzo di un impianto sportivo o ne affida la gestione a terzi;

D) per "ASSEGNAZIONE IN USO" il provvedimento con il quale il Comune autorizza l'utilizzo di un impianto sportivo, o di uno spazio attrezzato in esso compreso per lo svolgimento delle attività nello stesso previste;

E) per "GESTIONE" il provvedimento con il quale il Comune concede l'uso e la gestione di un impianto sportivo, o di uno spazio attrezzato in esso compreso, privo di rilevanza economica;

F) per "CONCESSIONE IN GESTIONE" il provvedimento con il quale il Comune affida la concessione per la gestione di un impianto sportivo a rilevanza economica;

G) per "TARIFFE" le somme che l'utilizzatore dell'impianto deve versare al Comune o al gestore dell'impianto.

ARTICOLO 2 (OGGETTO E RIFERIMENTI NORMATIVI)

Il presente Regolamento, nel rispetto delle vigenti norme di settore ed ai sensi della Legge Regione Toscana 27 febbraio 2015 n° 21 e s.m.i., disciplina la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali intesi quali strutture in cui possono praticarsi attività sportive di qualsiasi livello eventualmente associate ad attività ricreative e sociali di interesse pubblico nell'intento di perseguire una corretta e coordinata diffusione dell'educazione fisica e sportiva.



COMUNE DI POGGIBONSI

Gli impianti sportivi del Comune e le attrezzature in essi esistenti sono parte integrante del patrimonio dell'Amministrazione Comunale e sono destinati ad uso pubblico.

Le modalità generali della gestione ed uso degli impianti sportivi comunali si uniformano alle vigenti disposizioni di legge e sono stabilite dal presente Regolamento.

Sono equiparati ad impianti sportivi comunali gli impianti sportivi di pubblica proprietà eventualmente messi a disposizione con specifici atti convenzionali da parte di altri Enti.

Per gli stessi valgono, ove applicabili le disposizioni del presente regolamento.

ARTICOLO 3

(FINALITA')

Il Comune di Poggibonsi, in applicazione della normativa di settore vigente, promuove ed attua iniziative ed interventi finalizzati a diffondere l'attività sportiva nella città considerandola elemento qualificante della vita sociale.

Gli impianti sportivi di proprietà comunale sono destinati ad uso pubblico, per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa nell'ambito di una organizzazione delle risorse esistenti volta a valorizzare la rete delle strutture destinate allo sport.

L'uso degli impianti sportivi di cui sopra è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività. L'Amministrazione Comunale garantisce alle diverse categorie di utenza la possibilità di accesso agli impianti sportivi.

La gestione deve essere improntata ai principi di buon andamento e di imparzialità, ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza ed è finalizzata alla massima diffusione dello sport a tutti i livelli e per tutte le discipline praticabili negli impianti.

L'Amministrazione Comunale per la migliore e più efficace azione delle funzioni esercitate in materia di promozione sportiva, derivanti dal disposto di cui all'art. 60 lett.a) del D.P.R. 24/Luglio/1977 n° 616 riconosce, secondo il principio di sussidiarietà di cui all'art. 3, comma 5, del Decreto Legislativo 18/Agosto/2000 n° 267, che tali funzioni possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

ARTICOLO 4

(INDIVIDUAZIONE DEGLI IMPIANTI)

Gli impianti sportivi comunali si distinguono in: impianti di rilevanza comunale, impianti sportivi scolastici ed impianti sportivi minori.

Gli impianti che, per la loro struttura, per le attività particolari che vi si svolgono, per le dimensioni, per la destinazione d'uso prevalente e per l'ampiezza dell'utenza servita, assolvono funzioni di interesse generale della città, sono classificati come impianti sportivi di rilevanza comunale. Tutti gli altri impianti, sono individuati come impianti sportivi scolastici e come impianti sportivi minori.

Gli impianti sportivi di nuova costruzione od acquisizione, con atto della Giunta Comunale, sono classificati secondo la tipologia riferibile agli impianti sportivi di rilevanza comunale, agli impianti sportivi scolastici ed agli impianti sportivi minori.

Alla data di adozione del presente Regolamento gli impianti sportivi vengono così classificati:



A) IMPIANTI SPORTIVI DI RILEVANZA COMUNALE:

- 1) Stadio comunale "Stefano Lotti";
- 2) Stadio Comunale "Staggia Senese";
- 3) Campo "Bernino n° 1";
- 4) Campo "Bernino n° 2";
- 5) Campo "Bernino n° 3";
- 6) Piscina comunale al coperto Loc. Bernino;
- 7) Piscina comunale all'aperto Loc. Bernino;
- 8) Palazzetto dello Sport comunale Loc. Bernino;
- 9) Campi da tennis composti da n° 7 campi da tennis, di cui 5 in terra battuta (n. 4 con copertura stagionale) e n. 2 in sintetico con copertura fissa;
- 10) Campi da tennis Staggia Senese composti da n° 2 campi da tennis di cui n° 1 coperto;
- 11) Campo di calcetto in Loc. Bernino;
- 12) Pista pattinaggio in Loc. Bernino.

B) IMPIANTI SPORTIVI SCOLASTICI:

- 1) Palestra presso Scuola Media L. Da Vinci;
- 2) Palestra presso scuola Elementare G. Pieraccini;
- 3) Palestra presso scuola Media Marmocchi;
- 4) Palestra di Staggia Senese.

C) IMPIANTI SPORTIVI MINORI:

- 1) Piazzola playground per basket all'aperto in Loc. Lappeto;
- 2) Piazzola playground per basket all'aperto in Via Borgaccio;
- 3) Pista polivalente in Loc. Bellavista;
- 4) Bocciodromo ubicato nell'area sottostante il cavalferrovia di Filetto-Romituzzo.
- 5) Pista polivalente Staggia Senese;

Le palestre scolastiche, destinate in via prioritaria alle attività curriculari ed extracurriculari della scuola di appartenenza, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, sono poste a disposizione, secondo i contenuti del successivo art. 11.

Gli impianti sportivi minori si intendono a servizio della collettività per rispondere alle necessità di promozione sportiva, formazione fisica, attività sociali e ludico-ricreative.

ARTICOLO 5

(DEFINIZIONE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE)

Con riferimento alle finalità di cui all'art. 3 del presente Regolamento sono considerate:

- attività sportive, ricreative e sociali di preminente interesse pubblico: l'attività sportiva dilettantistica, formativa, ricreativa, sociale, motoria e didattica a favore dei diversamente abili, anziani e giovani, nonché quella rivolta a tutta la cittadinanza;



- attività sportive di interesse pubblico: l'attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali, organizzati da organismi riconosciuti dal C.O.N.I..

ARTICOLO 6

(ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE RIFERITE AL SISTEMA SPORTIVO LOCALE)

L'Amministrazione Comunale interviene nel sistema sportivo locale principalmente sostenendo i soggetti che vi operano, mediante la messa a disposizione di impianti sportivi adeguati alle esigenze del sistema stesso. L'Amministrazione Comunale opera per la valorizzazione degli impianti sportivi anche mediante forme di sostegno economico ai soggetti in esso operanti e con l'organizzazione di iniziative di promozione e di educazione all'attività sportiva.

ARTICOLO 7

(USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE)

L'Amministrazione Comunale, dandone congruo preavviso alle Società o Associazioni concessionarie, si riserva la facoltà di utilizzare a titolo gratuito gli impianti sportivi di sua proprietà, comprese le palestre scolastiche, per attività di promozione della pratica sportiva, per eventi spettacolistici ed eventi culturali a beneficio della comunità locale o per rilevanti interessi pubblici.

Si riserva altresì di inserire clausole a garanzia dell'uso degli impianti, anche in via temporanea, per usi diversi da quelli sportivi o per ragioni di pubblico interesse.

ARTICOLO 8

(FORME DI GESTIONE)

Le strutture comunali di cui al precedente articolo 4 possono essere gestite nei modi seguenti:

- 1) Direttamente dal Comune quando sono condotte in economia;
- 2) Mediante affidamento in gestione, in base ai contenuti del codice degli appalti Parte II Titolo VI, in via preferenziale, a società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, secondo procedure ad evidenza pubblica dalle norme vigenti in materia, qualora privi di rilevanza economica;
- 3) Mediante affidamento in concessione, ai sensi dell'art. 3 comma 1. lett. vv) del codice degli appalti nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 164 e sgg. del Codice stesso qualora valutate di rilevanza economica;

ARTICOLO 9

(AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI RILEVANZA COMUNALE)

Quando per ragioni tecniche, economiche o di opportunità sociale la gestione è affidata a terzi, essa potrà comprendere uno o più impianti o anche tutti gli impianti. In ogni caso all'affidamento si procederà secondo le procedure selettive previste dalla vigente normativa e dal vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti tenuto conto di quanto indicato dalla legge regionale della Toscana n° 21/2015 e s.m.i. e norme collegate.



La gestione degli impianti sportivi comunali, è affidata in via preferenziale, a Società e Associazioni Sportive dilettantistiche, Enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali.

In caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione, svolte ai sensi della normativa vigente, e rivolte ai soggetti di cui al comma precedente, l'affidamento potrà avvenire mediante affidamento diretto, rivolgendosi anche a soggetti diversi a quelli di cui al precedente comma.

Il Comune procede all'affidamento secondo procedure ad evidenza pubblica. Le procedure sono individuate a seconda della diversa tipologia e rilevanza economica degli impianti nel rispetto dei principi espressi dagli art.li 14 e 15, della legge regionale Toscana n° 21/2015 e s.m.i. ed al successivo art. 12 del presente Regolamento.

La scelta del gestore\concessionario si effettua tramite una delle procedure di scelta del contraente di cui al Codice dei Contratti D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., anche previa pubblicazione di un avviso di preinformazione (manifestazione di interesse).

L'avviso, ai sensi dell'art. 142 del d. lgs. 50/2016 e s.m.i., di norma dovrà contenere le informazioni di cui all'allegato XIV parte I, del medesimo Codice.

Sulla base delle domande pervenute l'Amministrazione Comunale potrà attivare una procedura di selezione fra i soggetti che hanno presentato domanda ed in possesso dei requisiti richiesti,

1) La durata massima dell'affidamento in gestione non può, in ogni caso, superare il termine di anni venti. L'Amministrazione Comunale può valutare la possibilità di rinnovare la convenzione tenuto conto delle condizioni di convenienza e pubblico interesse secondo le normative vigenti.

2) Il soggetto affidatario dovrà garantire la gestione complessiva dell'impianto sportivo secondo le caratteristiche del medesimo, assicurando l'apertura e la custodia, gli allestimenti e disallestimenti quando necessario, la pulizia e la manutenzione ordinaria, nonché il controllo e vigilanza sugli accessi e l'utilizzo da parte degli assegnatari in uso. Sono conseguentemente a carico del gestore tutte le spese relative, ivi comprese le utenze e la manutenzione ordinaria. Gli obblighi del gestore, in ogni caso, saranno definiti in atti convenzionali.

3) Il soggetto affidatario dovrà prevedere, compatibilmente con le esigenze di gestione generale dell'impianto e delle attività, l'accesso agli impianti sportivi, agli istituti scolastici con sede nel Comune di Poggibonsi, che lo richiedano per lo svolgimento dell'attività didattica.

4) Il gestore sarà altresì tenuto a comunicare al Servizio Comunale competente eventuali difformità esistenti fra assegnazioni disposte ed utilizzo da parte di utenti.

5) Al gestore spetta:

A) l'introito delle tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi da parte di società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali e dei cittadini che richiedono direttamente l'uso degli impianti;

B) l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi sportivi con le modalità ed i vincoli di cui all'atto di gestione\concessione;



C) l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi comuni e di eventuali locali di cui il Comune conceda la disponibilità con i vincoli e le limitazioni eventualmente disposte nell'atto di gestione\concessione;

D) l'utilizzo in comodato gratuito dei beni mobili e delle attrezzature presenti nell'impianto di proprietà dell'Amministrazione Comunale.

6) L'affidatario potrà, nel corso della gestione\concessione, richiedere al Comune l'autorizzazione per lo svolgimento di attività ludico-ricreative compatibili con l'attività principale. Qualora questa attività abbia carattere continuativo o molto ricorrente e comporti l'incasso di biglietti d'ingresso o altro genere di introiti, essa potrà essere autorizzata da parte del Comune previa verifica della redditività dell'iniziativa che potrà eventualmente comportare una rideterminazione dei rapporti di ordine economico tra l'Amministrazione Comunale ed il soggetto gestore.

7) Le tariffe di utilizzo degli impianti sportivi sono stabilite dal Comune anche su proposta del Gestore\concessionario, comunque non vincolante. Questi è tenuto ad esporre in luogo visibile al pubblico, all'interno dell'impianto, le tariffe d'uso.

ARTICOLO 10

(RISERVA PER L'USO DELLO STADIO COMUNALE S. LOTTI)

L'impianto è prioritariamente riservato alla disciplina calcistica.

In considerazione della tipologia e delle caratteristiche dell'Impianto sportivo comunale "S. Lotti" dotato delle necessarie dotazioni richieste per categorie calcistiche superiori, l'uso dello stesso viene riservato alla società con la squadra cittadina iscritta al campionato calcistico di maggior livello per lo svolgimento dei campionati federali nell'ambito di attività sportiva programmata dalla F.I.G.C. e secondo le direttive impartite dalla Lega Calcio, nonché delle relative sessioni di allenamento.

L'Amministrazione Comunale si riserva, la possibilità di utilizzare il suddetto impianto per altri fini e per attività di carattere sociale, ricreativo, nel rispetto dei principi della L.R.T. n° 21/2015 e s.m.i..

ARTICOLO 11

(AFFIDAMENTO IN GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI SCOLASTICI)

Gli impianti sportivi scolastici, nelle ore non utilizzate per attività curriculari ed extra curriculari previste nel piano dell'offerta formativa approvato da ciascun istituto scolastico, devono essere messi a disposizione delle Società ed Associazioni Sportive.

L'uso degli impianti sportivi scolastici, da espletarsi solo ed in quanto compatibile con le esigenze e l'attività didattica degli Istituti scolastici ivi pertinenti, è assegnato mediante stipula di Convenzioni con Società e Associazioni Sportive dilettantistiche, Enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali a Società ed Associazioni aventi sede nel Comune di Poggibonsi e/o in comuni confinanti storicamente presenti nel Comune medesimo comunque nel rispetto dei principi espressi dall'art. 6 del D. Lgs. n° 38/2021 e all'art. 17 dalla Legge Regionale n. 21/2015 e s.m.i. e dei criteri di cui al successivo art. 12 del presente Regolamento.

Dovrà in ogni caso essere valutata:

- L'esperienza nel settore di attività sportiva e/o nella gestione di impianti sportivi;
- Il rapporto delle attività svolte con il territorio di riferimento;



- La compatibilità del progetto e delle attività con eventuali attività ricreative, sociali o scolastiche svolte nell'impianto oggetto dell'affidamento;
- La diffusione della pratica tra giovani, anziani e diversamente abili;
- La qualificazione professionale di istruttori ed allenatori;
- La realizzazione di progetti di educazione per una corretta e consapevole attività sportiva rivolta principalmente ai giovani ed alle loro famiglie;

ARTICOLO 12 (CRITERI GENERALI DI AFFIDAMENTO)

Negli affidamenti di cui agli artt. 9 e 11, per l'individuazione del soggetto gestore\concessionario, si dovrà comunque tenere conto dei seguenti criteri:

- 1) Esperienza nel settore specifico cui l'impianto sportivo è destinato;
- 2) Radicamento sul territorio nel bacino di utenza dell'impianto (n° degli iscritti residenti nel Comune di Poggibonsi nell'ultima stagione sportiva);
- 3) Affidabilità economica ed assenza di posizioni debitorie nei confronti dell'Ente;
- 4) Qualificazione professionale degli istruttori ed allenatori utilizzati;
- 5) Compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto;
- 6) Eventuale organizzazione di attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani;
- 7) Compatibilità del progetto e delle attività con eventuali attività ricreative, sociali o scolastiche svolte nell'impianto oggetto dell'affidamento;
- 8) Valutazione della convenienza economica dell'offerta da effettuarsi in base alla previa indicazione del canone minimo che l'Ente intende percepire e/o dell'eventuale massimo contributo economico che l'Ente intende concedere a sostegno della gestione;
- 9) Progetto tecnico e piano economico finanziario di gestione dell'impianto;
- 10) Anzianità di svolgimento dell'attività in ambito sportivo;
- 11) Quantificazione del personale di custodia impiegato con attenzione particolare all'utilizzazione di figure femminili;
- 12) Progettualità e diffusione della pratica e cultura sportiva con particolare attenzione alla didattica sportiva per giovani e bambini ed alla educazione per una corretta e consapevole attività sportiva rivolta principalmente ai giovani ed alle loro famiglie;
- 13) Esperienza acquisita in attività di gestione di impianti sportivi con caratteristiche analoghe a quelli oggetto di affidamento.

ARTICOLO 13 (NORME GENERALI SULLA VIGILANZA)

Il Gestore\concessionario è tenuto alla corretta utilizzazione dell'impianto ed al rispetto di tutte le norme del presente Regolamento.



Il Gestore\concessionario dell'impianto è tenuto a vigilare ed a far rispettare le norme del presente Regolamento ed è autorizzato ad allontanare chiunque tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell'impianto od alla attività che vi si svolge.

La vigilanza ed il controllo non implicano in alcun modo la responsabilità del Comune nell'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori, responsabilità che ricadrà sempre ed esclusivamente sul Gestore\concessionario.

Il Gestore\concessionario sarà responsabile verso l'Amministrazione Comunale e verso i terzi per danni causati da incendi, scoppi e qualunque altro danno derivante da abuso o trascuratezze dei beni dati in uso. Il Gestore\concessionario è quindi tenuto a stipulare congrua polizza assicurativa a copertura di tali eventuali danneggiamenti prodotti sull'impianto e sui fabbricati di pertinenza e polizza assicurativa R.C. per responsabilità verso terzi. Copia di tali contratti di assicurazione sottoscritti a cura del Gestore\concessionario dovrà essere trasmessa all'Amministrazione Comunale.

Il Gestore\concessionario, con la sottoscrizione della convenzione si assume l'obbligo di ottemperare a tutte le prescrizioni previste dalle norme vigenti, a partire da quelle in materia di pubblici spettacoli.

ARTICOLO 14

(USO DEGLI IMPIANTI)

Fermo restando i contenuti dell'art. 10, l'accesso agli impianti sportivi è riservato, in via prioritaria, alle società ed associazioni sportive, alle scuole ed istituti scolastici e loro gruppi sportivi, a gruppi amatoriali regolarmente istituiti aventi sede sociale nel Comune di Poggibonsi o significativamente presenti e radicate nel territorio comunale per storia, anzianità di attività e per cultura sportiva o in comuni limitrofi. La successiva priorità viene concessa alle Società Sportive affiliate a Federazioni Sportive nazionali o ad Enti di Promozione Sportiva e che partecipano regolarmente, nell'ambito dei relativi settori, all'attività agonistica o amatoriale organizzata e disciplinata dalle stesse Federazioni o Enti di Promozione, con particolare riguardo alle Società Sportive che privilegiano e svolgono attività per il settore giovanile e l'attività formativa di base storicamente radicate nel territorio o in comuni limitrofi. Gli impianti potranno anche essere concessi in uso occasionale ad associazioni e gruppi non aventi sede a Poggibonsi, solo per richieste occasionali o manifestazioni sportive organizzate e riconosciute dagli enti sportivi competenti, come stabilito dal successivo articolo 21 del presente Regolamento.

L'uso degli impianti è altresì regolato da apposito Disciplinare che definisce le modalità di fruizione.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale determinare annualmente una riserva sugli spazi sportivi complessivamente disponibili, destinata a proprie iniziative e/o manifestazioni o dalla stessa patrocinate. Per accedere agli impianti, occorre inoltrare formale richiesta al Servizio Sport del Comune e riceverne regolare autorizzazione in conformità al presente Regolamento.

ARTICOLO 15

(FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI)

Il funzionamento degli impianti viene stabilito dal Gestore\concessionario, in accordo con l'Amministrazione Comunale, in relazione al soddisfacimento delle richieste delle Società utenti alle quali fanno carico tutti gli oneri previsti dal presente Regolamento.



ARTICOLO 16 (ORARI E TARIFFE)

Gli orari di utilizzazione degli impianti da parte degli aventi diritto vengono predisposti su proposta dei Gestori\concessionari con obbligo di comunicazione all'Amministrazione Comunale.

L'accesso agli impianti sportivi è subordinato al pagamento delle tariffe previste per l'uso degli impianti medesimi. Le tariffe sono approvate dall'Amministrazione Comunale su proposta dei Gestori.

L'Amministrazione Comunale, a seconda della tipologia dell'impianto sportivo, può formalizzare con specifici provvedimenti la concessione gratuita degli impianti stessi o stabilire tariffe diverse per manifestazioni di particolare interesse pubblico, per l'utilizzo da parte di diversamente abili o al verificarsi di casi di eccezionalità.

ARTICOLO 17 (RESPONSABILITA')

I soggetti cui viene consentito l'accesso agli impianti sono responsabili dello svolgimento delle attività durante le ore assegnate e comunque per il periodo in cui permangono all'interno degli impianti sportivi persone ed atleti appartenenti alle singole società o gruppi sportivi. La responsabilità riguarda eventuali danni arrecati agli immobili, impianti, attrezzature, cose e persone.

I predetti soggetti sono responsabili altresì dell'ingresso di estranei negli impianti, salvo che ciò si sia verificato con forza, violenza o dolo. Tale responsabilità non viene meno neppure in eventuali casi in cui sia presente negli impianti personale incaricato di sorveglianza continuativa o episodica. Nei casi in cui le società sportive organizzino manifestazioni sportive con presenza di pubblico devono osservare scrupolosamente tutte le disposizioni di legge vigenti in materia.

L'assunzione di responsabilità deve essere formalmente assunta da parte del legale rappresentante dei soggetti di cui alla premessa del presente articolo.

L'Amministrazione ha diritto di rivalsa nei confronti delle Società gestrici per danni arrecati agli impianti e per incuria nella manutenzione ordinaria degli stessi. In caso di inerzia al ripristino delle cose danneggiate, provvederà previa formale diffida, direttamente l'Amministrazione Comunale rivalendosi sull'eventuale contributo annuale o applicando sanzioni fino alla completa copertura del danno.

ARTICOLO 18 (REVOCA ASSEGNAZIONE IMPIANTI)

La revoca degli impianti affidati in gestione secondo le procedure di cui al presente Regolamento è disposta dall'Amministrazione Comunale per gravi violazioni dell'accordo sottoscritto dalle parti.

Per gli impianti affidati in gestione\concessione valgono le disposizioni contenute nelle medesime convenzioni.

Il Comune si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la convenzione per motivi di pubblico interesse senza che il Gestore\concessionario nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.



ARTICOLO 19

(REVOCA ACCESSO AGLI IMPIANTI)

La revoca dell'accesso agli impianti viene disposta dall'Amministrazione Comunale per:

- violazione degli accordi sottoscritti in sede di autorizzazione all'uso degli impianti;
- mancato pagamento con morosità pregresse delle tariffe stabilite per l'utilizzo degli impianti;
- ripetute violazioni delle regole stabilite nel presente Regolamento;
- svolgimento di attività sportive non autorizzate;
- sanzioni ricevute in caso di violazione delle norme in materia di pubblica sicurezza in occasione di manifestazioni sportive con presenza di pubblico.

ARTICOLO 20

(UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DA PARTE DI TERZI PER ATTIVITA' SPORTIVE ED EXTRA SPORTIVE)

Gli impianti sportivi a prescindere dalle forme di gestione, possono essere concessi per iniziative sportive od extra-sportive occasionali, a società, associazioni o gruppi sportivi, anche non aventi sede a Poggibonsi, alle seguenti condizioni:

- pagamento anticipato del canone di affitto previsto;
- compatibilità della manifestazione con le caratteristiche dell'impianto;
- versamento di un deposito cauzionale se ritenuto necessario e stabilito dall'Assessorato allo Sport del Comune in relazione al tipo di manifestazione prevista ed ai potenziali rischi per l'impianto.

Tutti gli utilizzi temporanei da parte di terzi per attività sportive ed extra-sportive possono essere concessi solo dall'Amministrazione Comunale. Le stesse Società che gestiscono gli impianti, nel caso in cui ricevessero da parte di terzi, richieste di utilizzo dell'impianto da loro gestito, dovranno ottenere l'autorizzazione e relative deroghe dell'Amministrazione Comunale che si riserva di valutare eventuali oneri.

ARTICOLO 21

(CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT)

Il Comune sostiene l'attività di società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali aventi sede nel Comune di Poggibonsi, svolte senza fini di lucro.

Il Comune, compatibilmente con la propria situazione economico finanziaria di bilancio, potrà erogare, ai soggetti di cui al precedente capoverso, contributi annuali per la promozione e la diffusione dello sport.

Per la concessione dei contributi, si stabilisce che costituiscano elementi di valutazione delle richieste di contributo delle società sportive le seguenti prerogative:

- 1) attività svolta in regime di tariffe calmierate, completa di tutta la documentazione possibile, finalizzata ad una illustrazione obiettiva della medesima anche con riferimento all'anno precedente;
- 2) radicamento nel territorio comunale;
- 3) esperienza nel settore dell'attività sportiva giovanile;



- 4) progettualità e diffusione della pratica e cultura sportiva, con particolare attenzione alla didattica sportiva per giovani e per bambini;
- 5) qualificazione professionale dei dirigenti, istruttori ed allenatori;
- 6) diffusione della pratica tra giovani, anziani e diversamente abili;
- 7) realizzazione di progetti di educazione per una corretta e consapevole attività sportiva rivolta principalmente ai giovani ed alle loro famiglie.

ARTICOLO 22

(AGIBILITA' IMPIANTI)

L'uso degli impianti sportivi, sia per manifestazioni sportive che extra sportive, è concesso secondo l'agibilità accertata e riconosciuta dagli organi di vigilanza sul pubblico spettacolo. Pertanto, i gestori\concessionari dovranno diligentemente controllare che il numero degli spettatori non superi quello autorizzato dalle competenti autorità. Il gestore\concessionario è inoltre tenuto al rispetto di tutte le vigenti norme in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro.

ARTICOLO 23

(CONTROLLI)

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di provvedere, in qualunque momento e nel modo che ritiene più adeguato attraverso i Servizi Comunali preposti, ad effettuare verifiche negli impianti per assicurarsi che l'uso o la gestione degli impianti stessi avvenga nell'osservanza delle prescrizioni imposte dalla legge, dalle norme regolamentari e dai singoli disciplinari. In armonia con la modalità gestionale prescelta sono previste per ogni impianto forme di controllo di gestione tese a garantire economicità, efficienza e regolarità nella conduzione e nell'utilizzo della struttura.

I gestori sono tenuti a fornire agli incaricati alla vigilanza ed a controllo, la massima collaborazione e ad esibire la documentazione eventualmente dovuta.

Gli impianti sono sottoposti periodicamente a verifica dello stato di conservazione e di manutenzione. In caso di accertate irregolarità, senza pregiudizio di ulteriori e di ogni diritto che possa competere al Gestore\Concessionario, i richiedenti ammessi a fruire dell'impianto sportivo e degli accessori, debbono ottemperare immediatamente o comunque entro 5 giorni alle disposizioni impartite dai responsabili della vigilanza al fine di evitare eventuali pregiudizi sia alle persone che ai beni di proprietà dell'Amministrazione Comunale e/o del concessionario.

ARTICOLO 24

(ATTREZZATURE E BENI MOBILI)

E' fatto esplicito divieto ai gestori\concessionari di procedere, dopo l'attivazione del servizio, a trasformazioni, modifiche o migliorie degli impianti o delle strutture, senza il preliminare consenso dell'Amministrazione Comunale, e prive del rispetto di tutte le norme edilizie ed urbanistiche vigenti.

Nessuna delle attrezzature e beni mobili consegnati dal Comune ai gestori\concessionari possono da questi ad alcun titolo essere alienati o distrutti. Per eventuali sostituzioni rese necessarie dalle esigenze della gestione o dell'uso saranno presi accordi all'occorrenza.



ARTICOLO 25

(PUBBLICITA' COMMERCIALE)

I gestori\concessionari degli impianti sportivi hanno diritto ad esercitare la pubblicità cartellonistica, fonica e di altro tipo all'interno degli impianti assegnati e nelle aree ad essi pertinenti con l'obbligo di ottemperare al pagamento della relativa imposta di pubblicità. Detta pubblicità, in accordo con i gestori\concessionari degli impianti può essere esercitata anche dalle Società Sportive che utilizzano in via continuativa gli impianti sportivi.

In ogni caso il materiale pubblicitario esposto dovrà rispettare tutte le prescrizioni di legge o di regolamento vigenti in materia ed essere a norma antincendio e di sicurezza, non contundente ed allestito in modo da non ostruire o mascherare lampade, uscite di emergenza o la visuale agli spettatori.

L'Amministrazione comunale si riserva il diritto di veto per ogni forma di pubblicità che costituisca violazione di legge o che, a proprio insindacabile giudizio, contrasti con la sensibilità comune. E' parimenti vietata la pubblicità elettorale o comunque di partiti o formazioni politiche.

I gestori\concessionari sono responsabili della sicurezza, manutenzione e decoro della pubblicità installata e si assumono ogni responsabilità patrimoniale e civile per eventuali danni che possano derivarne a terzi tenendo indenne, senza eccezioni, il Comune da ogni responsabilità.

ARTICOLO 26

(DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA L'AMMINISTRAZIONE ED IL SOGGETTO GESTORE DELL'IMPIANTO SPORTIVO)

L'Amministrazione Comunale formalizza i rapporti con i soggetti ai quali è deputato l'affidamento in gestione\concessione degli impianti sportivi mediante la stipulazione di apposite convenzioni, nelle quali sono disciplinati gli aspetti operativi, organizzativi ed economici della gestione.

ARTICOLO 27

(DIVIETO DI SUB CONCESSIONE)

Ai gestori\concessionari ed agli utilizzatori è fatto divieto di sub concedere parzialmente o totalmente a terzi gli spazi avuti in gestione ed uso dall'Amministrazione Comunale; senza il preventivo assenso della Amministrazione Comunale; la violazione di tale divieto comporta la revoca immediata della concessione d'uso ottenuto.

ARTICOLO 28

(RINVIO ALLA NORMATIVA VIGENTE)

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alla vigente normativa nazionale e regionale in materia ed alle norme generali del Codice Civile. Per i profili contabili e fiscali non disciplinati dal presente Regolamento si rinvia alla normativa civilistica, fiscale e di contabilità pubblica vigente.

ARTICOLO 29

(PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO)



COMUNE DI POGGIBONSI

Al fine di far conoscere integralmente il presente Regolamento, una copia di esso sarà inviata ad ogni società sportiva operante sul territorio comunale. Una copia del Regolamento sarà affissa presso le bacheche di tutti gli impianti sportivi di proprietà comunale.

ARTICOLO 30 (ENTRATA IN VIGORE)

Il presente Regolamento entra in vigore alla data di avvenuta esecutività della deliberazione approvativa. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quanto da esso previsto.